

REGOLAMENTO GRUPPI INTERASSOCIATIVI AMD-SID

I Gruppi Interassociativi, di Studio (GIdS) e di Lavoro (GIdL) sono organi tecnico- consultivi della Associazione Medici Diabetologi (AMD) e della Società Italiana di Diabetologia (SID) ed hanno come fine la ricerca scientifica, clinica, sanitaria e traslazionale, l'approfondimento culturale, l'aggiornamento e la divulgazione su tematiche riguardanti l'area di loro specifico interesse. Inoltre i Consigli Direttivi di AMD e di SID possono congiuntamente istituire GIdS anche d'intesa con altre Società Scientifiche.

Sono attualmente operanti come GIdS AMD-SID i seguenti gruppi: il Gruppo Diabete e Attività Fisica; il Gruppo Piede Diabetico; il Gruppo Educazione e Diabete GISED; il Gruppo Diabete e Gravidanza.

Le società AMD e SID si impegnano a far sì che il presente regolamento sia condiviso con le società scientifiche aderenti ai Gruppi Diabete e Nutrizione (AMD-SID e ADI), Tecnologia e Diabete (AMD-SID e SIEDP) e Parodontopatia e Diabete (AMD-SID– SidP) e correttamente applicato anche alle relative attività.

L'attività dei GIdS non ha vincoli temporali, mentre quella dei GIdL è vincolata temporalmente ad uno specifico programma ed al raggiungimento degli obiettivi in esso enunciati.

Gruppi di Studio

A) Istituzione e coordinamento

1. Organi di Riferimento per i GIdS AMD - SID sono i Consigli Direttivi Nazionali (CDN) di AMD e SID che in ogni occasione relativa alla istituzione, alle nomine ed a quanto specificamente indicato nel presente regolamento devono entrambi deliberare.
2. Gli Organi di Riferimento in relazione a problematiche precedentemente individuate istituiscono i GIdS. I GIdS a loro volta possono proporre obiettivi, programmi di lavoro o progetti specifici di ricerca.
3. I GIdS sono costituiti da un Gruppo di Coordinamento composto da 6 membri più 1 Coordinatore. Tra i membri viene identificato un vice- coordinatore che negli ultimi due anni del mandato assumerà il ruolo di coordinatore. Dei componenti, 3 sono indicati dal Consiglio Direttivo AMD, 3 sono indicati dal Consiglio Direttivo SID ad ogni mandato. Il Coordinatore del gruppo di studio viene indicato congiuntamente dai CDN delle due Società.

B) Durata degli organi di coordinamento

1. I membri del Comitato di Coordinamento durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
2. Il mandato di Coordinatore ha la durata di 2 anni, corrispondenti agli ultimi due del mandato quadriennale; nei primi due anni egli affianca come vice

il precedente coordinatore per garantire la continuità operativa in analogia ai meccanismi di alternanza dei CDN delle due Società.

3. Si specifica che con la dicitura anno si intende anno solare (gennaio-dicembre), pertanto poiché esistono difformità su tale aspetto in prima applicazione, si utilizzerà il criterio della proroga del mandato, e comunque non oltre dicembre 2022, al fine di portare il rinnovo dei GIdS a norma del presente regolamento.
4. Le nomine e le relative accettazioni vengono archiviate presso le Segreterie delle due Società e costituiscono la memoria delle attività dei GIdS stessi.

C) Programma di attività

1. Alla sua nomina, il Coordinatore del GIdS deve sottoporre agli Organi di Riferimento per l'approvazione un programma di attività del GIdS relativo al periodo del suo mandato. Il programma, redatto insieme ai membri del Gruppo di Coordinamento, dovrà chiaramente indicare:
 - Obiettivo/i da raggiungere
 - Metodologia di lavoro (organizzazione delle riunioni, verbalizzazione degli incontri, responsabilità definite all'interno del gruppo)
 - Tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi: pianificazione delle attività
 - Numero delle riunioni annuali previste
 - Eventuali attività correlate
 - Piano finanziario e indicazioni sul reperimento dei fondi
2. Alla fine del primo anno di attività il Coordinatore dovrà presentare una relazione intermedia delle attività sino a quel momento realizzate e un aggiornamento sul programma presentato a inizio mandato.
3. Due mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Coordinatore deve presentare agli Organi di Riferimento una relazione finale sulle attività del GIdS, sottoscritta da tutti i membri del Gruppo di Coordinamento. Alla relazione dovranno essere allegati i verbali degli incontri e copia dei materiali prodotti nel corso del biennio.
4. Eventuali variazioni delle attività del GIdS rispetto al programma previsto devono essere tempestivamente comunicate per l'opportuna approvazione.
5. Le riunioni del GIdS sono indette dal Coordinatore oppure da almeno quattro membri del Gruppo di Coordinamento. I GIdS si avvalgono di regola della struttura organizzativa e della Sede di AMD o di SID per le riunioni. Eventuali spese di viaggio, ristorazione e pernottamento dei componenti del gruppo sono a carico delle rispettive società scientifiche. Ove possibile, le riunioni del GIdS sono tenute in modalità virtuale, attraverso l'uso delle piattaforme delle società scientifiche.

Gli eventi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo culturale del GIdS, e rivolti esclusivamente ai componenti dello stesso gruppo, possono coinvolgere esperti esterni, non prevedono quota d'iscrizione e devono essere comunicati agli Organi di Riferimento.

6. L'organizzazione di eventi scientifici (congressi, convegni, seminari, ecc.), formativi (corsi, incontri di aggiornamento, ecc.) o divulgativi (conferenze, incontri con i cittadini, ecc.) rivolte a persone non facenti parte del GIdS devono essere approvati dagli Organi di Riferimento tenendo presente i tempi tecnici necessari per la realizzazione degli eventi stessi (ECM etc.)
7. I convegni/congressi organizzati dal GIdS devono seguire le seguenti indicazioni:
 - si possono svolgere solo ogni due anni alla fine del mandato del coordinatore di turno e solo se è stata presentata la relazione intermedia;
 - il convegno/congresso se svolto in modalità residenziale, può avere una durata massima di due giornate e una notte;
 - il numero di partecipanti ammesso al Convegno in forma residenziale deve essere compreso fra 80/100 persone;
 - l'Agenzia organizzativa incaricata dell'organizzazione del convegno/congresso deve essere identificata tramite una procedura di gara, da svolgersi almeno tra due Agenzie. La procedura di gara è tenuta e giudicata dalle rispettive Presidenze delle Società Scientifiche AMD e SID e dal Coordinatore GIdS;
 - salvo specifica autorizzazione, il budget massimo per il convegno/congresso in forma residenziale non può superare i 30.000,00 euro e deve prevedere una raccolta fondi dedicata;
 - la scelta della modalità di svolgimento del convegno/congresso, (residenziale o virtuale), nonché la sua durata, (un giorno o due giorni), deve essere fatta sulla base dei fondi raccolti e che devono in ogni caso essere sufficienti a coprire i costi logistico-organizzativi che si andranno a sostenere, nonché le spese di accreditamento ECM secondo le norme dei Provider;
 - per i GIdS che non hanno la possibilità di raccogliere fondi in grado di coprire il convegno/congresso, le Società Scientifiche si impegnano a riservare loro una sessione dedicata nel corso del Convegno Nazionale Fondazione AMD o di Panorama Diabete, in base al criterio biennale di assegnazione del Gruppo all'una o all'altra società scientifica.

D) Budget e gestione amministrativa

1. Per la realizzazione del suo programma di attività, il GIdS predispone un bilancio preventivo che deve essere approvato dall'Organo di Riferimento.
2. I fondi necessari possono essere reperiti dal GIdS stesso con modalità comunque approvate dall'Organo di Riferimento.
3. Per obiettivi di particolare interesse societario o per carenza di finanziamenti esterni, gli Organi di Riferimento possono stanziare a favore del GIdS fondi per favorire l'attuazione delle attività programmate ed approvate. Nel caso del GIdS AMD-SID lo stanziamento è di pari importo per AMD e SID.
4. Ogni spesa necessaria alla realizzazione delle attività previste nel programma predisposto dal GIdS deve essere approvata dai Consigli Direttivi Nazionali delle due

Società Scientifiche. Le Segreterie Nazionali individueranno le relative modalità operative, al fine di garantire il rispetto delle norme fiscali e amministrative vigenti nonché di tutte le normative di riferimento.

5. Il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dagli Organi di Riferimento e rispettivamente inseriti nel programma di attività e nella relazione di fine mandato presentati dal Coordinatore in carica.

E) Risultati Prodotti

1. Gli elaborati e i risultati delle attività dei GIdS sono presentati agli Organi di Riferimento per l'approvazione.
2. I risultati delle attività del GIdS sono patrimonio degli Organi di Riferimento

Gruppi di Lavoro

Istituzione e coordinamento

1. Gli Organi di Riferimento istituiscono un GIdL qualora si ritenga necessario raggiungere un obiettivo specifico che non è giudicato adatto ad un GIdS.
2. Il GIdL, diversamente dal GIdS, ha un obiettivo stabilito dall'Organo di Riferimento. Al GIdL possono essere assegnati compiti di qualsiasi tipo, con l'esclusione di quelli già attribuiti ai GIdS. Il compito assegnato deve essere completato nei tempi previsti. I risultati delle attività del GIdL vengono messi a disposizione degli Organi di Riferimento.
3. Il GIdL ha una composizione variabile in funzione del programma da svolgere (ma di solito con pari rappresentanza di AMD e SID) ed è guidato da un Coordinatore. Sia il Coordinatore che i membri del GIdL (di numero pari e in genere compreso fra 2 e 10) sono nominati dagli Organi di Riferimento.
4. Una volta raggiunto l'obiettivo prestabilito o esaurito il compito assegnato o scaduti i termini di nomina, il GIdL viene sciolto. Lo scioglimento, la sostituzione del Coordinatore o di uno o più dei suoi componenti, l'aumento degli stessi può essere deciso in ogni momento dagli Organi di Riferimento in funzione di necessità contingenti.
5. Il GIdL non ha budget proprio. La somma necessaria a raggiungere l'obiettivo assegnato viene fornita dalla tesoreria dagli Organi di Riferimento.

H) Norme disciplinari

1. Il Coordinatore e i membri del Gruppo di Coordinamento dei GIdS e dei GIdL devono osservare le norme, le regole di ordine professionale e di comportamento etico emanate e, nei casi non espressamente disciplinati, devono sempre comportarsi in modo tale da salvaguardare la buona immagine di AMD e SID.

2. Ogni componente, prima di assumere un incarico nel quale particolari circostanze di lavoro o eventuali interessi finanziari potrebbero configurare conflitto con le attività dei GIdS o dei GIdL, deve informare gli Organi di Riferimento per iscritto. Il nullaosta degli Organi di Riferimento non esonera dal rispettare quanto premesso nel comma precedente.
- 3.
4. La mancata osservanza delle norme di tale regolamento da parte del Coordinatore e del Comitato di coordinamento può comportare la revoca del mandato.

I) Norma finale

Questo regolamento, redatto nel dicembre 2021, sostituisce tutti i precedenti relativi ai Gruppi Interassociativi AMD-SID.